

CITTA' DI MEDA



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 23.07.2026

Indice

REGOLAMENTO COMUNALE.....	1
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	1
TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I.....	4
Applicazione del Regolamento	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Ambito di esclusione	4
Capo II.....	5
Principi	5
Art. 4 Finalità	5
Art. 5 Principio del verde diffuso.....	5
Art. 6 Principi di sussidiarietà orizzontale, buona amministrazione ed efficienza.....	5
Art. 7 Principio di precauzione e di prevenzione	5
Art. 8 Principi di proporzionalità e ragionevolezza	6
TITOLO II	6
INTERVENTI RIGUARDANTI IL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	6
Capo I.....	6
Disposizioni generali	6
Art. 9 Salvaguardia del verde	6
Art. 10 Danneggiamenti di piante pubbliche	6
Art. 11 Interventi dei privati su vegetazione privata adiacente alla pubblica via.....	7
Capo II.....	7
Potature	7
Art. 12 Disposizioni generali sulle potature	7
Art. 13 Disposizioni particolari sulle potature.....	8
Capo III	8
Piantumazioni e abbattimenti	8
Art. 14 Nuove piantumazioni pubbliche o su aree pubbliche	8
Art. 15 Nuove piantumazioni private su aree private	9
Art. 16 Abbattimenti in generale di alberi pubblici o privati	10
Art. 17 Abbattimenti urgenti di alberi pubblici o privati	10
Capo IV.....	11
Arbusti e siepi.....	11
Art. 18 Tutela del mantenimento di arbusti e siepi.....	11
Capo V.....	11
Tutela della salute della pianta e della salute pubblica.....	11
Art. 19 Difesa fitosanitaria.....	11
Capo VI.....	12
Lavori e servizi su aree verdi o di pertinenza di alberi, arbusti e siepi	12
Art. 20 Lavori pubblici e privati	12
Art. 21 Progettazione di nuove aree verdi pubbliche	13
Art. 22 Manutenzione delle aree verdi pubbliche	13
Art. 23 Manutenzione delle aree verdi soggette a servitù di uso pubblico o altro diritto reale minore.....	13

Titolo IV	14
Privati e aree verdi pubbliche	14
Art. 24 Rapporto dei cittadini con il verde pubblico.....	14
Art. 25 Manutenzione di aree verdi pubbliche da parte dei privati o istituzioni scolastiche	14
Titolo V	15
Disposizioni finali	15
Art. 26 Vigilanza e sanzioni.....	15
Art. 27 Disposizione transitoria	15
Art. 28 Disposizione finale	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Applicazione del Regolamento

Art. 1 Oggetto

1. Il regolamento intende tutelare le aree verdi che sono componenti fondamentali del paesaggio, della qualità e della sicurezza urbana, costituendo un'infrastruttura naturale di adattamento al cambiamento climatico, capace di mitigare gli effetti delle ondate di calore, favorire la regolazione del ciclo idrico urbano e incrementare la resilienza. Del verde urbano sono parte sia gli elementi di proprietà pubblica sia quelli di proprietà privata: entrambi contribuiscono ad assicurare gli stessi benefici per l'intera collettività ed è per questo che sono ugualmente oggetto di rispetto e tutela.
2. Il presente regolamento attua il principio fondamentale di tutela del paesaggio sancito dall'art. 9 della Costituzione, dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", dall'art. 3, co. 2, lett. d) dello Statuto comunale. Il presente regolamento attua, inoltre, le disposizioni in materia che sanciscono la L. 14 gennaio 2013, n. 10 e il regolamento edilizio comunale.
3. Nell'ambito dei principi e delle funzioni proprie del Comune di Meda, il presente regolamento tutela e disciplina la cura, la gestione e la programmazione del "verde pubblico e privato" per fini e attività di interesse generale. Tali attività si realizzano tramite la definizione sia delle modalità di intervento sulle aree verdi, sia delle trasformazioni del territorio più adeguate al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde di proprietà pubblica e, nei soli casi previsti, privata.
2. Si definiscono aree verdi o a verde:
 - a. i parchi e i giardini di qualsiasi genere, denominazione ed estensione;
 - b. il verde a corredo di strade e strutture viarie di qualunque genere ed estensione;
 - c. gli spazi con la presenza di erba e/o alberature;
 - d. i filari e i *parterre* alberati, le singole alberature o i singoli arbusti.
3. Per aree a verde pubblico si intendono quelle di proprietà del Comune di Meda, anche se temporaneamente gestite da terzi ai sensi del presente regolamento, e quelle soggette a servitù di uso pubblico o altro diritto reale minore in favore del Comune.

Art. 3 Ambito di esclusione

1. Il presente regolamento non trova applicazione rispetto:
 - a. agli ambiti disciplinati da disposizioni di rango sovraordinato (regionali, nazionali, eurounitarie);
 - b. agli ambiti all'interno dell'esercizio dell'attività agricola;
 - c. agli ambiti in materia di Reticolo idrico principale e di reticolo idrico minore;
 - d. agli ambiti che regolano i rapporti di vicinato tra soggetti privati.

Capo II

Principi

Art. 4 Finalità

1. I principi rappresentano i criteri interpretativi per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e di tutti gli altri atti normativi o amministrativi comunali che riguardassero il "verde".
2. Tali principi non prevalgono rispetto a quelli di rango costituzionale o primario generalmente riconosciuti dal diritto positivo o dal diritto vivente.

Art. 5 Principio del verde diffuso

1. Il "verde" rappresenta l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio. Esso assolve le funzioni di creare uno spazio pubblico o privato caratteristico del contesto urbano, di regolare il microclima urbano, di mitigare l'inquinamento atmosferico, di consentire la conservazione e la permeabilità del suolo. Il "verde" offre opportunità educative e sociali, favorendo la vivibilità degli spazi esterni.
2. Nella cura, gestione e programmazione del "verde" pubblico e privato si perseguono gli obiettivi del mantenimento in salute della vegetazione esistente e dell'incremento quantitativo e qualitativo del "verde" pubblico compatibilmente con le risorse economiche, professionali e tecniche.
3. La conoscenza dell'attuale consistenza arborea comunale, sia in termini quantitativi che qualitativi, è prerequisite importante per l'attivazione delle misure di tutela e conservazione previste dalla legge (L.n.10/2013) che prescrive a tal fine l'indagine relativa al censimento arboreo e la redazione del bilancio del verde in un'ottica di confronto e collaborazione continua col pubblico.

Art. 6 Principi di sussidiarietà orizzontale, buona amministrazione ed efficienza

1. Nella cura, gestione e programmazione del "verde" si applica il principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) dello Statuto comunale. Il Comune di Meda promuove la partecipazione attiva, mediante patti di collaborazione con la pubblica amministrazione, per la gestione di beni di utilità collettiva avvalendosi dell'opera di ingegno o materiale di privati sulla proprietà pubblica e prescrivere interventi sulla proprietà privata per il decoro urbano.
2. Si applicano, inoltre, i principi della buona amministrazione e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Art. 7 Principio di precauzione e di prevenzione

1. Nella cura, gestione e programmazione del "verde" occorre considerare i rischi esistenti e potenziali per la sicurezza pubblica, l'igiene pubblica e la salute pubblica, l'incolumità di persone e animali da affezione che richiedono i conseguenti interventi. Altresì, occorre considerare i rischi per la salute della vegetazione.
2. In attuazione del Regolamento comunale per il benessere degli animali, occorre altresì considerare i rischi esistenti e potenziali per gli animali d'affezione.
3. Per l'attuazione del principio di precauzione e di prevenzione concorrono sia l'Amministrazione comunale sia i privati, i quali collaborano nel segnalare agli uffici competenti i rischi esistenti e

potenziali.

Art. 8 Principi di proporzionalità e ragionevolezza

1. Nella cura, gestione e programmazione del “verde” occorre individuare la soluzione migliore del caso concreto in maniera logica e motivata, in base ad un bilanciamento degli interessi adeguato alla specifica situazione concreta e senza limitare l’interesse privato oltre la misura strettamente necessaria.
2. L’applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità avviene in attuazione dell’art. 3 Cost. e in base al diritto vivente.

TITOLO II

INTERVENTI RIGUARDANTI IL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 9 Salvaguardia del verde

1. Su tutto il territorio comunale si persegue l’obiettivo della tutela del verde, da intendersi quali mantenimento in stato di salute della vegetazione.
2. Per quanto riguarda gli alberi, la salvaguardia riguarda ogni esemplare che presenti un diametro di 25 cm, misurato a 1 m di altezza dal livello del suolo. Per quanto riguarda gli arbusti, la salvaguardia è relativa ad ogni esemplare che presenti, singolarmente, un volume della chioma di almeno 5 mc.
3. Il contratto di manutenzione del verde pubblico deve prevedere obblighi a carico dell’affidatario inerenti la salvaguardia del verde pubblico. Riguardo agli alberi pubblici, deve prevedere regolari cicli di irrigazioni durante il periodo estivo, qualora necessario.
4. Nel perseguimento dell’obiettivo della tutela del verde, occorre sempre considerare la necessità di creare o estendere sistemi di irrigazione pubblica o per la conservazione in salute della vegetazione.
5. Al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e l’incolumità di persone, cose e animali da affezione, il contratto di manutenzione del verde pubblico o con altro oggetto deve sempre prevedere obblighi di monitoraggio dello stato di salute e sicurezza degli alberi pubblici a carico dell’affidatario.
6. Al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e l’incolumità di persone, cose e animali da affezione, l’ufficio comunale competente deve segnalare con tempestività ai proprietari la vegetazione privata che presenti rischi. In tali circostanze, i proprietari sono tenuti a verificare lo stato di sicurezza sotto la propria responsabilità.

Art. 10 Danneggiamenti di piante pubbliche

1. Il danneggiamento volontario di una pianta pubblica comporta l’addebito delle spese per la cura o la sostituzione della stessa nei confronti del danneggiante.
2. Sono considerate danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l’integrità o lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica.
3. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici e di uso pubblico, viali e strade alberate, cimiteri;
- b) parcheggiare le automobili all'interno dei parchi e dei giardini comunali, comprese le aiuole stradali la cui copertura è costituita da manto erboso o da terreno nudo;
- c) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- d) provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- e) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante, in difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento o altre discipline;
- f) affiggere direttamente sulle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- g) prevedere il deposito di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere, all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, fatto salvo quanto consentito dal presente regolamento;
- h) eseguire scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, fatto salvo quanto consentito dal presente regolamento.

Art. 11 Interventi dei privati su vegetazione privata adiacente alla pubblica via

1. Il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile che presenti vegetazione sporgente sulla pubblica via deve mantenerle con regolarità al fine di garantire il libero e sicuro transito di pedoni, ciclisti e veicoli ($h < 250$ cm per pedoni e $H < 450$ per veicoli).
2. Il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile deve sempre verificare lo stato di salute e sicurezza delle alberature sporgenti sulla pubblica via. Nella parte adiacente la pubblica via, tali soggetti devono mantenere le alberature con tempestività quando presentino rischi per l'incolumità, la sicurezza o il transito di persone, cose e animali da affezione e interferiscano con l'illuminazione pubblica e rendano difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche.
3. Nel caso in cui si accerti la mancata esecuzione della manutenzione, l'ufficio comunale competente in base al tipo di attività richiesta (lavori pubblici, ecologia, edilizia privata o polizia locale) può intimare l'intervento ai soggetti indicati dai commi precedenti tramite una formale diffida, indicando il termine massimo entro cui eseguire la manutenzione. Qualora tali soggetti non provvedano nel termine prescritto dalla formale diffida, l'amministrazione comunale può intervenire d'ufficio, con addebito del costo totale dell'intervento nei confronti dei soggetti indicati dal comma precedente.
4. Rimangono, inoltre, applicate le disposizioni del codice civile e del cd. codice della strada.

Capo II Potature

Art. 12 Disposizioni generali sulle potature

1. La potatura è un intervento che riveste carattere straordinario, in relazione al tipo e allo stato della singola pianta. Deve sempre mirare alla salvaguardia della pianta e al suo mantenimento in salute.
2. Per l'esecuzione della potatura occorre rispettare le migliori pratiche agronomiche-botaniche in

materia. Inoltre, deve rispettare la ramificazione naturale dell'albero e la regola del taglio "di ritorno" in base alle singole specie arboree.

3. Per le piante appartenenti al genere "*Platanus*" la potatura deve avvenire in ossequio a quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento
4. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a. gli interventi di capitozzatura lunga o corta, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto;
 - b. gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - c. la cimatura dell'asse principale e dei rami nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali.
 - d. Potature eseguite durante il periodo di nidificazione dell'avifauna e precisamente tra il 15 marzo ed il 15 agosto.
5. Nel caso in cui gli alberi pubblici presentino rischi per l'incolumità, la sicurezza o il transito di persone, cose o animali da affezione, il Comune di Meda o l'affidatario del contratto devono potare con tempestività la pianta, anche in deroga al comma precedente.

Art. 13 Disposizioni particolari sulle potature

1. Le tipologie ammesse di potature, unicamente nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, sono le seguenti:
 - a) potatura di mantenimento, cioè quella con la funzione di conservare la forma della pianta, favorendone lo sviluppo vegetativo secondo le sue caratteristiche specifiche e di stimolare la produzione di fiori e frutti;
 - b) potatura a tutta cima, cioè quella con la funzione di rimuovere gli apici della pianta per contenere l'altezza (solo per latifoglie);
 - c) potatura di risanamento, cioè quella effettuata con l'unico scopo di rimuovere rami compromessi da malattie o dalla presenza di insetti dannosi, o danneggiati dagli eventi atmosferici;
 - d) potatura di contenimento, cioè quella effettuata con l'unico scopo di mettere in sicurezza l'albero nelle ipotesi in cui la pianta sia eccessivamente ravvicinata a edifici, infrastrutture, linee ferroviarie o a cavi elettrici;
 - e) potatura cd. "verde", eseguita cioè durante il periodo vegetativo, da eseguire solo a scopo di contenuto diradamento della chioma.
 - f) potatura di alleggerimento, da effettuare nel rispetto della fisiologia dell'albero in modo da scaricare l'eccessivo peso apicale e rendere l'albero più stabile in caso di neve o vento.

Capo III Piantumazioni e abbattimenti

Art. 14 Nuove piantumazioni pubbliche o su aree pubbliche

1. Le nuove piantumazioni su aree pubbliche devono avvenire privilegiando le specie autoctone o quelle naturalizzate (VEDI ALLEGATO B). Non possono prevedere vegetazione pericolosa

per l'uomo e gli animali da affezione, da valutarsi secondo le migliori tecniche e conoscenze agronomiche-botaniche, né vegetazione che, secondo le attuali migliori conoscenze scientifiche, sia suscettibile di infestazione da parte di insetti parassitari. Esse devono considerare, altresì, l'impatto del cambiamento climatico e, in particolare, i fenomeni di forti precipitazioni e siccità.

2. Esse devono avvenire nei periodi dell'anno che favoriscano l'attecchimento della pianta, in base alle migliori linee guida o al miglior sapere tecnico-scientifico agronomico-botanico.
3. Per le nuove piantumazioni occorre mantenere sempre una porzione di terreno permeabile intorno alla pianta, di dimensioni variabili in base al tipo di albero, nel caso in cui avvengano nell'ambito di aree impermeabilizzate (vedi tabella art. 20).
4. Esse sono effettuate dal Comune o dai soggetti incaricati del lavoro. In tale circostanza, il contratto pubblico deve sempre prevedere la garanzia di attecchimento per un periodo congruo in relazione anche alla specie arborea oggetto di nuova piantumazione in capo all'impresa affidataria o soggetti incaricati.
5. Il Dirigente competente può stipulare convenzioni con privati singoli o associati o con persone giuridiche, per la posa delle piante e la loro conservazione (cd. "garanzia di attecchimento") per un periodo congruo in relazione anche alla specie arborea a totale spese dei privati. Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Tali convenzioni devono prevedere un progetto dettagliato della piantumazione e relativa manutenzione, che deve essere autorizzato dall'ufficio lavori pubblici.
6. La convenzione di cui al comma 4 può riguardare anche piantumazioni eseguite in precedenza rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento. In tale circostanza la "garanzia di attecchimento" decorre, comunque, dalla stipula della convenzione.
7. Al di fuori dall'ipotesi previste dai commi 4 e 5, in assenza di autorizzazione, nessuno può effettuare piantumazioni pubbliche o su aree pubbliche.
8. Compatibilmente con la capacità di conservazione e mantenimento degli esemplari arborei e con l'adeguatezza degli spazi pubblici presenti, l'amministrazione comunale attua la posa di un albero per ogni nuovo nato, secondo le indicazioni di legge.

Art. 15 Nuove piantumazioni private su aree private

1. Le nuove piantumazioni su aree private possono avvenire nel rispetto dell'art. 14, comma 1.
2. Quando il Piano di Governo del Territorio prescrive la realizzazione di un dettagliato progetto del verde, il privato deve corredare ogni richiesta di titolo abilitativo dal rilievo delle alberature esistenti, nonché dal progetto dettagliato della nuova sistemazione a verde, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, di recinzione e di arredo fisso. La misura minima delle alberature nelle aree private sistemate a giardino è pari a 1 albero ogni 100 mq di superficie permeabile.
3. Quando il Piano di Governo del Territorio prevede la facoltà della realizzazione di una cortina verde, il privato può realizzarla tramite la piantumazione di alberature e vegetazione (arbusti siepi) sulla proprietà privata che conservi il fronte edilizio sulla strada. Le dimensioni delle piante o dell'altra vegetazione devono essere tali da garantire un effetto paesaggistico di linearità lungo l'asse stradale.

4. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni previste da altri regolamenti o dalla legge.

Art. 16 Abbattimenti in generale di alberi pubblici o privati

1. L'abbattimento di alberi privati, al di fuori di interventi edilizi sulle aree libere, deve essere autorizzato da parte dell'ufficio competente. A tale scopo, occorre presentare o inviare una richiesta all'ufficio competente, in base al modulo indicato pubblicato sul sito istituzionale. Tale richiesta deve indicare:
 - a. una relazione, redatta da un tecnico privato competente (agronomo), indicante le ragioni per cui si ritiene necessario abbattere la pianta;
 - b. la procedura prevista per l'abbattimento;
 - c. le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione (cd. "garanzia di compensazione"), che costituisce nuova piantumazione;
 - d. le modalità per garantire la conservazione ("garanzia di attecchimento") della pianta sostitutiva dopo l'abbattimento di quella precedente.
2. Salvo ipotesi motivate da parte del privato o dell'ufficio competente, di regola ogni abbattimento privato o pubblico comporta la sostituzione della pianta abbattuta secondo il criterio di seguito indicato (cd. "garanzia di compensazione"). La "garanzia di compensazione" prevede che:
 - a. la pianta abbattuta dovrà essere sostituita, in via prioritaria con una dello stesso ordine di grandezza o in alternativa con due della classificazione inferiore (es una di I grandezza, due di II grandezza – VEDI ALLEGATO A).
 - b. il proprietario garantisca l'attecchimento della nuova pianta e, in caso di morte di questa, un'ulteriore sostituzione con il medesimo criterio.
3. In caso di interventi edilizi da parte di privati su aree di proprietà privata, si applicano le disposizioni comunali e sovraordinate in materia di urbanistica e di edilizia e il comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'art. 15. Per tali interventi, l'abbattimento è autorizzato dall'ufficio "edilizia privata/urbanistica", alla luce del progetto del verde che è allegato alla pratica edilizia. Tale progetto deve verificare prioritariamente l'opportunità architettonica-progettuale-tecnica del mantenimento delle alberature in salute presenti e, in caso di abbattimento, deve garantire un'adeguata compensazione. Tale compensazione può avvenire anche su un'altra area di proprietà privata o, a seguito di una convenzione con garanzia di attecchimento da parte del privato per un periodo adeguato all'attecchimento della specie arborea compensativa, del Comune.
4. I reimpianti delle alberature abbattute devono essere eseguiti prima della dichiarazione di fine lavori costituendo altresì condizione per l'attestazione dell'agibilità.
5. Il presente articolo non si applica alle aree soggette a tutela dei boschi definite dalla L.R. 31/2008.

Art. 17 Abbattimenti urgenti di alberi pubblici o privati

1. L'abbattimento è urgente quando sia necessario per fronteggiare un pericolo per l'incolumità o la sicurezza di persone, cose o animali da affezione, nonché per l'igiene pubblica.
2. In tal caso, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato deve intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza tramite l'abbattimento, inviando contestualmente all'ufficio competente una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle

cause che ne hanno determinato necessità e urgenza. Tale comunicazione deve essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, con relazione a firma di un tecnico privato competente dalla quale risultino i presupposti dell'urgenza e del pericolo.

3. Nel caso in cui gli alberi pubblici presentino rischi per l'incolumità, la sicurezza o il transito di persone, cose o animali da affezione, il Comune di Meda o l'affidatario del contratto devono abbattere con tempestività la pianta.
4. Trova applicazione l'art. 16, comma 2, del presente regolamento.

Capo IV

Arbusti e siepi

Art. 18 Tutela del mantenimento di arbusti e siepi

1. Ai fini del mantenimento, della piantumazione e dell'abbattimento degli arbusti e delle siepi si applicano le disposizioni previste dai capi II e III per le alberature.
2. Nel caso di estirpazione di arbusti e siepi di proprietà privata, ai fini della loro sostituzione, il proprietario privato può scegliere di piantumare alberi.
3. Nell'ambito di aree di proprietà pubblica, gli arbusti possono essere piantumati come mero elemento accessorio dell'area verde e per creare un'ordinata cortina verde ordinata rispetto alla strada.

Capo V

Tutela della salute della pianta e della salute pubblica

Art. 19 Difesa fitosanitaria

1. La difesa fitosanitaria consiste nell'impiego congiunto di tecniche agronomiche, biologiche, fisiche, genetiche, adeguate a mantenere i parassiti al di sotto della soglia di tolleranza. Gli interventi di difesa fitosanitaria sono disciplinati dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. È dovere dei proprietari controllare lo stato di salute della pianta ed attivarsi per curarla in caso di presenza di parassiti.
3. È dovere dei proprietari prevenire la diffusione delle malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
4. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario, previa valutazione effettuata da tecnico competente.

Capo VI

Lavori e servizi su aree verdi o di pertinenza di alberi, arbusti e siepi

Art. 20 Lavori pubblici e privati

1. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli uffici comunali competenti. Si intende di pertinenza l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come punto di riferimento lo strato più esterno della corteccia dell'albero e con raggio secondo la seguente articolazione:

Diametro del tronco (cm) misurato a 1 m dal suolo	Raggio (m)
Da 0 a 50	1
Da 51 a 100	2
Maggiore di 100	3

2. Nel rispetto delle altre disposizioni comunali a tutela del suolo, per la realizzazione di parcheggi pubblici e privati occorre privilegiare la tecnica del "prato armato" o della superficie drenante, tenute in considerazione le seguenti prescrizioni dell'art. 35 del regolamento comunale edilizio:
 - a. Nelle aree destinate a parcheggio pubblico o di uso pubblico devono essere messi a dimora alberi di alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni 4 posti auto.
Qualora la piantumazione non sia possibile, gli alberi di alto fusto devono essere messi a dimora in altra area, indicata dall'ufficio comunale competente.
 - b. Le nuove aree a parcheggio devono essere dotate di pavimentazione ad elevata capacità drenante che garantisca comunque condizioni di fruibilità idonee all'uso urbano.
 - c. In caso di pavimentazioni impermeabili dovrà essere garantita la dispersione delle acque di pioggia nel sottosuolo del parcheggio stesso, garantendo il trattamento delle acque di prima pioggia.
 - d. Per i parcheggi con pavimentazione impermeabile deve essere inoltre sistemata a verde permeabile e non transitabile una superficie non inferiore al 15% della superficie impermeabilizzata
3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è ordinariamente vietato. E' consentito in via straordinaria e adeguatamente motivata, solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.
4. Nel caso in cui i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle piante, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
5. Nel caso in cui il danno arrecato pregiudichi la stabilità di una alberatura tutelata, che dovrà per motivi di sicurezza essere abbattuta, dovrà essere eseguito un reimpianto di un altro esemplare in sostituzione, avente caratteristiche simili e di adeguata età ed altezza, fermo restando il risarcimento del danno arrecato.

Art. 21 Progettazione di nuove aree verdi pubbliche

1. Per la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi pubbliche si applicano le disposizioni del

presente regolamento.

2. Per incrementare la superficie permeabile, nella programmazione edilizia e dei lavori pubblici il Comune di Meda persegue l'obiettivo della de-impermeabilizzazione del terreno e della contestuale creazione di nuove aree verdi. Inoltre, occorre sempre considerare la necessità di creare o estendere il sistema di irrigazione per la conservazione in salute della vegetazione.
3. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma, il Comune di Meda considera le disponibilità economiche in relazione all'intervento e al futuro mantenimento dell'area nonché l'adozione di misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree.
4. La progettazione avviene nel rispetto dei documenti programmatici, tra i quali il Piano comunale dei servizi (PGT) e il Masterplan strategico-paesaggistico (cd. Masterplan del verde).
5. Nella progettazione e nella realizzazione di una nuova area verde pubblica occorre prevedere la piantumazione di nuovi alberi, in numero adeguato all'estensione della singola area.

Art. 22 Manutenzione delle aree verdi pubbliche

1. L'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi pubbliche avviene ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
2. Prima dell'inizio della procedura amministrativa per l'affidamento della manutenzione del verde pubblico, con propria delibera la Giunta comunale può stabilire gli indirizzi politico-amministrativi per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.
3. Nella delibera di cui al precedente comma o anche successivamente all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici, con propria delibera la Giunta comunale può individuare aree di "interesse particolare". Rispetto ad esse, la Giunta comunale può stabilire che la manutenzione del verde pubblico avvenga con modalità diverse - più o meno intensive - in funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, della sua destinazioni d'uso e modalità di fruizione o della sua ubicazione.

Art. 23 Manutenzione delle aree verdi soggette a servitù di uso pubblico o altro diritto reale minore

1. La manutenzione delle aree verdi soggette a servitù di uso pubblico avviene in base al titolo costitutivo della servitù o dell'altro diritto reale minore in favore del Comune di Meda.
2. Nel caso in cui il titolo costitutivo della servitù o dell'altro diritto reale minore non disciplini l'attività di manutenzione, essa spetta al soggetto individuato dal Codice civile. In alternativa, le parti possono stipulare una convenzione per regolare il rapporto di manutenzione.

Titolo IV

Privati e aree verdi pubbliche

Art. 24 Rapporto dei cittadini con il verde pubblico

1. Ogni cittadino deve rispettare e difendere il verde pubblico da qualsiasi azione che lo pregiudichi o lo metta in pericolo.
2. Ogni cittadino è invitato a segnalare all'ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti, comportamenti impropri e manomissioni del verde pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce tutte le forme di partecipazione del cittadino, singolo o associato, alle attività di promozione, gestione, cura, sviluppo e tutela del verde.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del regolamento comunale di polizia, sicurezza e vivibilità urbana e di quello sul benessere degli animali.

Art. 25 Manutenzione di aree verdi pubbliche da parte dei privati, associazioni o istituzioni scolastiche

1. In applicazione dei principi enunciati dall'art. 2 del presente regolamento, è ammessa la manutenzione delle aree verdi pubbliche di cui all'art. 3 del presente regolamento da parte di privati, siano essi persone fisiche, associazioni sociali non riconosciute (informali) o persone giuridiche, o di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
2. Il contributo dei privati si può esplicare tramite l'esecuzione, a proprie spese, di interventi agronomici, manutentivi o di sistemazione sulle aree di verde pubblico. A tale scopo, il presente regolamento prevede la forma della "sponsorizzazione", che è regolata da apposite convenzioni sottoscritte tra le parti. Ai fini della conclusione della "sponsorizzazione", il Dirigente dell'area Infrastrutture e gestione del territorio pubblica ogni anno un avviso pubblico. Tale avviso ha la funzione di pubblicizzare l'intenzione dell'Amministrazione comunale di affidare la manutenzione di alcune aree di verde pubblico a privati volontari e di rendere trasparente il relativo procedimento.
3. Tutti gli interventi sulle aree verdi devono essere concordati con l'ufficio comunale competente, cui spetta il potere di individuare le aree verdi da destinare alla manutenzione privata in base alle singole richieste pervenute.
4. Come corrispettivo della "sponsorizzazione" le associazioni, le fondazioni e le persone giuridiche possono esporre al pubblico il proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dalla convenzione.
5. Le modalità per l'esecuzione della manutenzione del verde da parte dei privati volontari sono indicate all'interno della singola convenzione. Esse deve comunque garantire uno *standard* inderogabile che corrisponda ad una decorosa manutenzione dell'area secondo gli indirizzi indicati dalla Giunta comunale o, in assenza di essi, al livello di manutenzione stabilito dal contratto di affidamento della manutenzione del verde per la singola area.
6. Ai fini del presente articolo si applica l'art. 8, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 del regolamento comunale per la gestione dell'albo della cittadinanza attiva.

Titolo V Disposizioni finali

Art. 26 Vigilanza e sanzioni

1. Competenti per la vigilanza rispetto all'applicazione del presente regolamento sono gli uffici lavori pubblici, ambiente ed ecologia, edilizia/urbanistica e polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze amministrative.
Ecologia ed Ambiente è l'ufficio preposto per il ricevimento delle richieste di cittadini e operatori in merito alla gestione del verde e per il coordinamento delle risposte con gli altri uffici competenti.
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni

previste dalla legge, con un minimo di 25,00 Euro ed un massimo di 500,00 Euro secondo la tabella allegata (VEDI ALLEGATO C), specificando che in caso di abbattimenti non autorizzati la sanzione si applica per ogni singolo esemplare abbattuto senza autorizzazione.

3. Chiunque danneggi il patrimonio vegetale pubblico del Comune di Meda, indicato all'art. 2 del presente regolamento, è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente al costo della sua riparazione o sostituzione. In alternativa, l'autore del danno può eseguire la riparazione o la sostituzione a proprie spese, secondo le modalità concordate con l'ufficio comunale competente.

Art. 27 Disposizione transitoria

1. In relazione ai procedimenti amministrativi iniziati ma non conclusi con un provvedimento definitivo o con un silenzio significativo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di quest'ultimo sono efficaci dopo 30 giorni dalla sua vigenza.

Art. 28 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.
3. Per tutto quanto non disposto trovano applicazione le disposizioni di legge, il regolamento comunale edilizio e il Piano di governo del territorio, altri regolamenti.

Allegati

ALLEGATO A _ CLASSI DI GRANDEZZA

ALLEGATO B _ ESSENZE AUTOCTONE LOMBARDE

ALLEGATO C _ SANZIONI

ALLEGATO A

TIPO DI PIANTE E CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI

L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere in condizioni ambientali adatte.

Alberi di prima grandezza			
Alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza			
Angiosperme			
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>	Pioppo euroamericano	<i>Populus x canadensis</i>
Acero da zucchero	<i>Acer saccharum</i>	Pioppo americano	<i>Populus deltoides</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i>	Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i>
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	Fra inetto	<i>Quercus frainetto</i>
Eucalipto comune	<i>Eucalyptus globulus</i>	Quercia palustre	<i>Quercus palustris</i>
Eucalipto	<i>Eucalyptus parviflora</i>	Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Quercia rossa	<i>Quercus rubra</i>
Frassino americano	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Tiglio argentato	<i>Tilia argentea</i>
Noce americano	<i>Juglans nigra</i>	Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>
Albero dei tulipani	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>
Platano ibrido	<i>Platanus x hybrida</i>	Tiglio ibrido	<i>Tilia x europea</i>
Platano americano	<i>Platanus occidentalis</i>	Olmo ciliato	<i>Ulmus laevis</i>
Platano europeo	<i>Platanus orientalis</i>	Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Gimnosperme			
Abete bianco	<i>Abies alba</i>	Peccio di Serbia	<i>Picea omerica</i>
Abete greco	<i>Abies cephalonica</i>	Peccio del Caucaso	<i>Picea orientalis</i>
Abete del Colorado	<i>Abies con color</i>	Peccio del Colorado	<i>Picea pungens</i>
Abete gigante	<i>Abies grandis</i>	Peccio di Sitka	<i>Picea sitkaensis</i>
Abete del Caucaso	<i>Abies nordmanniana</i>	Pino di Monterey	<i>Pinus insignis</i>
Abete di Spagna	<i>Abies pinsapo</i>	Pino laricio	<i>Pinus nigra laricio</i>
Pino del Cile	<i>Araucaria araucana</i>	Pino austriaco	<i>Pinus nigra austriaca</i>
Libocedro	<i>Calocedrus decurrens</i>	Pino marittimo	<i>Pinus pinaster</i>
Cedro del Marocco	<i>Cedrus atlantica</i>	Pino strombo	<i>Pinus strobus</i>
Cedro dell'Himalaia	<i>Cedrus deodora</i>	Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i>
Cedro del Libano	<i>Cedrus libani</i>	Pino dell'Himalaia	<i>Pinus wallichiana</i>
Cipresso di Lawson	<i>Chamaecyparis di law.</i>	Douglasia verde	<i>Pseudotsuga douglasii</i>
Cipresso Giapponese	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Douglasia glauca	<i>Pseudotsuga glauca</i>
Cedro rosso	<i>Cryptomeria japonica</i>	" Pino " a ombrello	<i>Sciadopitys verticillata</i>
Cipresso del Tibet	<i>Cupressus cashmeriana</i>	Sequoia verde	<i>Sequoia sempervirens</i>
Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i>	Sequoia gigante	<i>Sequoiadendron giganteum</i>
Larice europeo	<i>Larix decidua</i>	Cipresso di palude	<i>Taxodium distichum</i>
Larice giapponese	<i>Larix leptolepis</i>	Tuia gigante	<i>Thuja placata</i>
Metasequoia	<i>Metasequoia</i>	Tusga del Canada	<i>Tsuga canadensis</i>
Abete rosso, peccio	<i>Picea excelsa</i>	Tsuga americana	<i>Tsuga heterophylla</i>
Peccio azzurro	<i>Picea glauca</i>	17	

Alberi di seconda grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 15 e 25 m			
Angiosperme			
Acero bianco	Acer negando	Noce comune	Juglans regia
Acero fico	Acer opalus	Storace	Liquidambar styraciflua
Acero rosso	Acer rubrum	Magnolia sempreverde	Magnolia grandiflora
Acero argentato	Acer saccharum	Carpino nero	Ostrya carpinifolia
Ippocastano	Aesculus hippocastanus	Ciliegio selvatico	Prunus avium
Ippocastano ibrido	Aesculus x carnea	Ciliegio tardivo	Prunus serotina
Ontano napoletano	Alnus cordata	Noce del Caucaso	Pterocarya fraxinifolia
Ontano bianco	Alnus incana	Leccio	Quercus ilex
Betulla nera	Betula nigra	Roverella	Quercus pubescens
Betulla americana	Betula papyrifera	Sughera	Quercus suber
Betulla di palude	Betula pubescens	Robinia	Robinia pseudoacacia
Betulla utile	Betula utilis	Salice bianco	Salix alba
Falso noce	Carya ovata	Salice fragile	Salix fragilis
Carpino bianco	Carpinus betulus	Sofora	Sophora japonica
Catalpa	Catalpa bignonioides	Sorbo montano	Sorbus aria
Bagolaro	Celtis australis	Ciavardello	Sorbus torminalis
Nocciolo di bisanzio	Corylus colurna	Tiglio americano	Tilia americana
Eucalipto grigio	Eucalyptus cinerea	Tiglio della Crimea	Tilia euchlora
Frassino meridionale	Fraxinus angustifolia	Olmo montano	Ulmus glabra
Spino di Giuda	Gleditsia triacanthos	Olmo siberiano	Ulmus pupila
Gimnosperme			
Cupressiciparo	X cupressocyparis leylandii	Pino cembro	Pinus cembra
Cipresso dell'Arizona	Cupressus arizonica	Pino domestico	Pinus pinea
Cipresso levigato	Cupressus glabra	Tasso	Taxus baccata
Cipresso della California	Cupressus macrocarpa	Tuia occidentale	Thuja occidentalis
Cipresso	Cupressus sempervirens		

Alberi di Terza grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 8 e 15 m			
Angiosperme			
Acero campestre	Acer campestre	Alloro	Laurus nobilis
Acero pelle di serpente	Acer capillipes	Magnolia spogliante	Magnolia liliflora
Acero a squame	Acer griseum	Melo da fiore	Malus fluribunda
Acero a strisce	Acer rufrinerve	Melo selvatico	Malus sylvestris
Ippocastano americano	Aesculus pavia	Gelso bianco	Morus alba
Acacia Costantinopoli	Albizia julibrissim	Gelso nero	Morus nigra
Gelso da carta	Brussometia papyrifera	Faggio sudamericano	Nothofagus antartica
Carpinella	Carpinus orientalis	Paulonia	Paulonia tomentosa
Nespolo del Giappone	Eriobotrya japonica	Ciliegio a grappoli	Prunus padus
Ornello	Fraxinus ornus	Salice piangente	Salix babilonia
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides	Salice tortuoso	Salix matsudana
Agrifoglio	Ilex aquifolium	Sorbo degli uccelli	Sorbus aucuparia
Kelreuteria	Koelreuteria panicolata	Sorbo domestico	Sorbus domestica
Gimnosperme			
Abete di Corea	Abies coreana	Ginepro	Juniperus communis
Tuia orientale	Biota orientalis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana
Cipresso di Hinoki	Chamaecyparis obtusa	Falsa tuja	Thuja plicata

Alberi di quarta grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 2,5 e 8 m			
Angiosperme			
Acacia	Acacia dealbata	Frangola	Frangula alnus
Acero giapponese	Acer japonicum	Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum
Acero palmato	Acer palmatum	Maggiociondolo di colle	Laburnum anagyroides
Corbezzolo	Arbutus unedo	Maggiociondolo ibrido	Laburnum x waterei
Bosso	Buxus sempervirens	Lagerstremia	Lagerstroemia indica
Camelia primaverile	Camellia japonica	Ligustro	Ligustrum lucidum
Camelia invernale	Camellia sasanqua	Magnolia obovata	Magnolia obovata
Catalpa nana	Catalpa bungei	Magnolia stellata	Magnolia stellata
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum	Maonia giapponese	Mahonia japonica
Palma	Chamaerops excelsa	Nespolo	Nespilus germanica
Clerodendro	Clerodendron trichotomum	Olivo	Olea europea
Corniolo ad ombrella	Corpus controversa	Parrozia	Parrotia persica
Corniolo da fiore	Corpus florida	Mirabolano	Prunus cerasifera
Corniolo	Corpus mas	Prugnolo	Prunus serrulata
Nocciolo	Corylus avellana	Pero della Cina	Pyrus calleryana
Azzaruolo	Crataegus azarolus	Spin cervino	Rhamnus catharticus
Biancospino nostrano	Crataegus monogyna	Scotano d'America	Rhus typhina
Biancospino	Crataegus oxyacantha	Salicone	Salix caprea
Biancospino ibrido	Crataegus x lavalleyi	Sambuco nero	Sambucus nigra
Eleagno	Eleagnus angustifolia	Giuggiolo	Ziziphus jujuba
Gimnosperme			
Cefalotasso	Cephalotaxus fortunei	Ginepro sabino	Juniperus sabina
Ginepro della Cina	Juniperus chinensis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana

ALLEGATO B

ELENCO SPECIE TIPICHE LOCALI (AUTOCTONE E NATURALIZZATE) ARBOREE ED ARBUSTIVE

Acero campestre (*Acer campestre*) L.
Carpino bianco (*Carpinus betulus*) L.
Ciavardello (*Sorbus torminalis*) Cranz
Ciliegio a grappoli (*Prunus padus*) L.
Ciliegio (*Prunus avium*) L.
Farnia (*Quercus robur*) L.
Frassino (*Fraxinus excelsior*) L.
Melo selvatico (*Malus sylvestris*) Miller
Olmo campestre (*Ulmus campestris*) Auct.
Ontano nero (*Alnus glutinosa*) Gaertner
Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) L.
Pioppo bianco (*Populus alba*) L.
Pioppo gatterino (*Populus canescens*) Sm.
Pioppo nero (*Populus nigra*) L.
Pioppo tremolo (*Populus tremula*) L.
Rovere (*Quercus petraea*) Liebl.
Salice bianco (*Salix alba*) L.
Salice cinereo (*Salix cinerea*) L.
Salicone (*Salix capraea*) L.
Tiglio intermedio (*Tilia x vulgaris*) Hayne
Tiglio selvatico (*Tilia cordata*) Miller

Acero montano (*Acer pseudoplatanus*) L.
Castagno (*Castanea sativa*) Miller
Frassino (*Fraxinus angustifolia*) Vhal.
Noce (*Juglans regia*) L.
Olmo ciliato (*Ulmus laevis*) Pallas
Orniello (*Fraxinus ornus*) L.
Tiglio nostrale (*Tilia platyphyllos*) Scop.
Spirea con foglie di salice (*Spiraea salicifolia*) L.
Gelso (*Morus Alba*, *Morus Nigra*)

Acero riccio (*Acer platanoides*) L.
Agrifoglio (*Ilex aquifolium*) L.
Bagolaro (*Celtis australis*) L.
Cerro (*Quercus cerris*) L.
Platano (*Platanus hybrida*) Brot.

Biancospino (*Crataegus monogyna*) Jacq.
Berretta da prete (*Euonymus europaeus*) L.
Brugo (*Calluna vulgaris*) Hull.
Ebbio (*Sambucus ebulus*) L.
Frangola (*Frangula alnus*) Miller
Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*) Link
Ginestra nera (*Lembotropis nigricans*) Griseb
Ginestra spinosa (*Genista germanica*) L.
Ginestrella (*Genista tinctoria*) L.
Ligustro (*Ligustrum vulgare*) L.
Nocciolo (*Corylus avellana*) L.
Pallon di neve (*Viburnum opulus*) L.
Prugnolo (*Prunus spinosa*) L.
Rosa cavallina (*Rosa arvensis*) Hudson
Rosa selvatica (*Rosa canina*) L.
Rosa serpeggiante (*Rosa gallica*)
Salici (*Salix spp.*)
Sambuco (*Sambucus nigra*) L.
Sanguinella (*Cornus sanguinea*) L.

Robinia (*Robinia pseudoacacia*) L.
Sorbo montano (*Sorbus aria*) Crantz
Tasso (*Taxus baccata*) L.
Ginepro (*Juniperus communis*) L.
Rovo (*Rubus spp.*)

ALLEGATO C – SANZIONI

Violazione	Sanzione Euro
Danneggiamenti – per singola tipologia di danneggiamento Art 10 comma 3, Lettera a) – h)	50 Euro
Mancata manutenzione - per singolo esemplare o per metro lineare di siepe Art 11	25 Euro – 25 Euro/metro
Potature – per singolo esemplare Art 12	300 Euro
Abbattimenti - per singolo esemplare Art 16	500 Euro
Altro ...	